

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
NEI COMUNI DI RIMINI, BELLARIA IGEA MARINA
E SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

ELABORATO: **N. 4**

SCHEMA ACCORDO QUADRO

DATA: MAGGIO 2015

COMMITTENTE:

**ANTHEA S.R.L.
VIA DELLA LONTRA N. 30
47923 – RIMINI (RN)
TEL. 0541/767411 – FAX 0541/753302
C.F./P.IVA 03730240409**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

**ARCH. MARCO TONNONI
VIA DELLA LONTRA N. 30
47923 – RIMINI (RN)**

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

**DOTT. AGR. PIERANGELO BOTTEGHI
VIA DELLA LONTRA N. 30
47923 – RIMINI (RN)**

Anthea))))
Il Resp. Funzione Qualità Urbana
Arch. Marco Tannoni

Anthea 

Anthea s.r.l.

Via della Lontra n. 30 - 47923 – Rimini
Tel. 0541 / 767411 – Fax 0541 / 753302

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI
COMUNI DI RIMINI, BELLARIA IGEA MARINA E SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

SERVIZIO DI _____

CIG. N° _____

Il giorno ____ del mese di _____ dell’anno 2015 presso la sede legale di Anthea Srl

Tra

1) **ANTHEA S.r.l.** con sede legale in Rimini, Via della Lontra, 30 - codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di Rimini n. 03730240409, rappresentata dal Legale rappresentante nato a il domiciliato per la carica presso la sede legale della Società sita in via Della Lontra n. 30 47923 – Rimini (Rn), in seguito chiamato per semplicità **ANTHEA,**

e

2) _____ con sede legale in _____, Via _____ n. _____, - codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di _____ al n. _____, rappresentata dal Legale rappresentante Sig. _____,), in seguito chiamato per semplicità **ADERENTE,**

PREMESSO CHE

A) con specifico bando di gara pubblicato in data _____ sulla GUCE, (oltre che sugli altri organi di informazione prescritti dalla legge), **ANTHEA S.r.l.** ha invitato gli operatori economici interessati a presentare offerta per partecipare alla procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Tale procedura concorsuale era diretta all’individuazione e selezione di n. 5 operatori economici con cui sottoscrivere il presente “ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI COMUNI DI RIMINI, BELLARIA IGEA MARINA E SANTARCANGELO DI ROMAGNA”.

Il presente accordo quadro è riconducibile alla fattispecie degli accordi quadro con una pluralità di operatori economici senza nuovo confronto competitivo ai sensi dell’art. 59, c. 6 e 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i; le modalità di affidamento dei contratti specifici sono disciplinati sulla base di principi oggettivi stabiliti dal presente Accordo.

- B) il criterio di selezione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. determinata sulla base degli elementi indicati nella lettera di invito;
- C) sono state presentate n. ____ offerte;
- D) a seguito dell'iter di gara la Società ADERENTE è risultata tra le cinque ditte offerenti che hanno conseguito il maggior punteggio finale complessivo sulla base della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base a quanto disposto dal bando di gara e dal relativo disciplinare;
- F) sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei requisiti in capo all'ADERENTE;
- G) la stipulazione dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra ANTHEA e l'AFFIDATARIO, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi l'esecuzione e la conclusione dei lavori;
- H) l'ADERENTE dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti ad esso allegati nonché quelli allegati al bando di gara, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto e l'oggetto delle potenziali prestazioni da eseguire.

**CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI
STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo.

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina pre-contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti specifici da parte di ANTHEA; questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente ai lavori di manutenzione del verde dei Comuni di Rimini, Bellaria Igea-Marina e Sant'Arcangelo di R. suddivisi in lotti specifici ed autonomi. Il valore economico, indicato nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati e individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.

La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione per ANTHEA nei confronti dell'ADERENTE e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Specifici per un quantitativo minimo predefinito.

L'ADERENTE all'Accordo altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente gli eventuali Contratti Specifici che ANTHEA, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Articolo 2 – Natura specifica dell'Accordo Quadro.

Fermo quanto già previsto all'art. 1, il presente rapporto pre-contrattuale rappresenta un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, c. 6 e 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. in base al quale, senza ulteriore confronto competitivo, verranno affidati, a seguito della sottoscrizione di contratti di appalti specifici, il servizio di manutenzione del verde nei territori comunali di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Bellaria Igea Marina secondo le modalità specificate nel presente Accordo.

Il presente accordo quadro stabilisce: la tipologia di prestazioni affidabili elencate negli elenchi prezzi; la durata dell'accordo quadro; il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni specifiche oggetto del presente Accordo.

Articolo 3 - Osservanza delle prescrizioni.

La sottoscrizione del presente Accordo Quadro da parte di ANTHEA è subordinata alla piena e incondizionata osservanza da parte dell'ADERENTE delle condizioni contenute nella documentazione di gara e nell'Offerta (tecnica ed economica) presentata dall'ADERENTE nella medesima procedura; tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, sono considerati parte integrante del medesimo e l'ADERENTE dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, senza riserva od eccezione alcuna.

Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'Accordo quadro ed i singoli contratti specifici sono soggetti all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di servizi.

Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici.

L'accordo quadro avrà durata di **due anni (24 mesi)** a decorrere dalla firma dell'accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui ANTHEA abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo 5. Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'ADERENTE senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso. Durante il periodo di validità dell'accordo quadro ANTHEA si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso all'ADERENTE al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

I singoli contratti operativi avranno una di durata di norma **annuale (12 mesi)** o una durata diversa se ciò risulti funzionale per ANTHEA. In ogni caso la durata dei singoli contratti operativi non potranno mai superare il termine ultimo dell'accordo quadro di cui sopra, o di quello eventualmente prorogato di cui al comma successivo.

ANTHEA si riserva la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di **due anni (24 mesi)** dopo la scadenza finale, se ciò risulti necessario per esigenze operative e/o economiche di ANTHEA. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale, fatte salve le modalità di adeguamento dei prezzi stabilite nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale. Le imprese selezionate sono obbligate ad accettare la proroga.

Articolo 5— Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.

Il valore massimo dei servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso (incluso il periodo di possibile proroga di cui al precedente art. 4) è **€ 6.140.000,00** (comprensivo del costo della sicurezza di cui all'art. 46 del Capitolato Descrittivo e prestazionale) oltre Iva. Tali importo, definito esclusivamente per stabilire il riferimento della base d'asta e della soglia massima dell'accordo quadro, ha carattere del tutto indicativo ed è stato desunto dalla somma delle prestazioni annue di cui all'art. 7 del

Capitolato Descrittivo e Prestazionale, per il termine quadriennale massimo previsto dall'accordo stesso (comprensivo dei due anni di potenziale proroga - anni 2+2).

Si precisa che per un importo massimo teorico dell'accordo di € 6.140.000,00 (costo della sicurezza incluso) le relative componenti contrattuali sono le seguenti:

- € 6.101.300,00 per somme a base d'asta;
- € 38.700,00 (pari a circa lo 0,6%) per oneri della sicurezza da interferenze non assoggettabili a ribasso (ai sensi dell'art. 46 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale).

N.B. Poiché l'incidenza del costo della sicurezza da interferenze, previsto dall'art. 46 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, potrà oscillare in rapporto ai singoli contratti specifici da un minimo di 0,40% ad un massimo di 0,70% dell'importo contrattuale, l'entità di cui sopra dovrà ritenersi indicativa e viene espressa ai soli fini dell'espletamento della gara per l'individuazione degli operatori aderenti all'accordo.

In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza e all'eventuale redazione del DUVRI si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantificati (qualora se ne verificano i presupposti) e redatti da ANTHEA in sede di stipula degli specifici contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro.

Articolo 6 — Documenti Contrattuali.

Tutti i documenti posti a base di gara, ed in particolare:

Elab. 1 – Relazione tecnica illustrativa generale

Elab. 1A - Relazione tecnica illustrativa LOTTO A Comune di Rimini

Elab. 1B - Relazione tecnica illustrativa LOTTO B Comune di Santarcangelo di R.

Elab. 1C - Relazione tecnica illustrativa LOTTO C Comune di Bellaria I.M.

Elab. 2 – Capitolato descrittivo e prestazionale generale

Elab. 2A - Capitolato tecnico LOTTO A Comune di Rimini

Elab. 2B - Capitolato tecnico LOTTO B Comune di Santarcangelo di R.

Elab. 2C - Capitolato tecnico LOTTO C Comune di Bellaria I.M.

Elab. 3 – Elenco prezzi unitari generale

Elab. 4 – Schema accordo quadro

Elab. 5A – DUVRI LOTTO A Comune di Rimini

Elab. 5B – DUVRI LOTTO B Comune di Santarcangelo di R.

Elab. 5C – DUVRI LOTTO C Comune di Bellaria I.M.

Elab. 6A – Planimetria e elenchi aree LOTTO A Comune di Rimini

Elab. 6B – Planimetria e elenchi aree LOTTO B Comune di Santarcangelo di R.

Elab. 6C – Planimetria e elenchi aree LOTTO C Comune di Bellaria I.M.

Bando comunitario, disciplinare, allegati

ancorché non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti Specifici.

Ai prezzi indicati nell'allegato Elenco Prezzi dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'ADERENTE in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi

resteranno fissi ed invariabili fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale.

Articolo 7— Modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi.

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi agli aderenti avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo quadro viene sottoscritto ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 59 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.

Il presente accordo quadro è concluso tra i 5 offerenti che hanno conseguito il miglior punteggio nella procedura di gara mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri e sottocriteri stabiliti nel disciplinare di gara.

Per quanto attiene agli elementi di natura qualitativa questi verranno fissati dal disciplinare di gara e saranno valutati sulla base dei pesi (o sub-pesi) e dei criteri metodologici indicati nel bando (o disciplinare di gara).

Al fine di dare effettiva validità alle offerte presentate, e sempre che ciò non comporti sanzioni più rilevanti, (quali la risoluzione dell'Accordo quadro o del contratto specifico), il mancato rispetto degli elementi qualitativi offerti dagli Aderenti in sede di gara assoggetterà all'assegnatario inadempiente ad una penale pari a 1.000,00 € per ogni omissione di natura puntuale e di 300 €/giorno per ogni omissione di natura continuativa. Tali penali potranno essere ridotte discrezionalmente dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) in ragione della effettiva gravità dell'omissione stessa.

Per quanto attiene l'elemento di natura quantitativa rappresentato dal prezzo, l'ADERENTE si impegna ad applicare sulle voci dell' Elenco prezzi unitari generale posto a base di gara l'unica percentuale di sconto offerta in sede di procedura concorsuale.

Per il primo anno di validità dell'accordo quadro, gli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro saranno di regola aggiudicati sulla base del principio secondo il quale all'offerente che ha conseguito il maggior punteggio nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà assegnato il contratto di servizio annuale di maggiore entità economica. Il secondo appalto di maggiore entità economica annuale sarà assegnato al concorrente che avrà conseguito il secondo miglior punteggio e così via sino all'esaurimento dei contratti previsti nell'Accordo Quadro.

Nel secondo anno ed in quelli eventualmente successivi varrà lo stesso principio tenendo in considerazione che si partirà sempre dall'inizio della graduatoria, compresi quindi gli aderenti già firmatari di contratti di appalto negli anni precedenti.

N.B. Qualora nell'esecuzione (annuale) di un contratto specifico l'ADERENTE sia stato oggetto ordini di servizio, comminatoria di penali o azioni di censura o costituzione in mora per:

- mancato rispetto sulle norme di sicurezza;
- lavorazioni non eseguite a perfetta regola d'arte;
- ritardi o sospensioni immotivate del servizio contrastanti con la tempistica concordata;
- utilizzo di maestranze, mezzi o apparecchiature non conformi alla legge, alle esigenze o agli obblighi assunti con il presente accordo o con i contratti specifici;
- mancato rispetto delle metodologie migliorative della conduzione del servizio offerte in sede di gara;
- (in generale) ogni significativo inadempimento degli obblighi a carico dell'ADERENTE contenuto nel presente accordo quadro o dei contratti specifici inclusi i relativi;

ANTHEA avrà, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non assegnare l'appalto specifico del servizio per tutti gli anni successivi di validità dell'accordo senza che ciò possa comportare alcun obbligo di risarcimento danno o indennizzo nei confronti dell'ADERENTE estromesso. In questo caso si procederà a definire la nuova graduatoria e ad affidare gli altri appalti secondo i principi di cui al presente articolo (salvo diverso accordo con le ditte aventi diritto all'affidamento in rapporto alla posizione in graduatoria).

Qualora nel corso di validità del presente accordo quadro alcune ditte non risultino aggiudicatrici di alcun contratto "specifico", le stesse non avranno diritto ad alcun rimborso o risarcimento.

Gli operatori economici aderenti al presente Accordo quadro sono obbligati a sottoscrivere i contratti specifici su semplice richiesta di ANTHEA. In caso di rifiuto saranno assoggettati ad una penale pari alla garanzia provvisoria del 2% di cui all' art. 14 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale.

Nel caso di rifiuto alla sottoscrizione da parte delle ditte invitate o per fatti attinenti alla vita soggettiva delle stesse (scioglimento, fallimento, perdita dei requisiti di idoneità economica, finanziaria o tecnica ecc.) si scorrerà nella graduatoria dell'Accordo di programma.

Articolo 8 — Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi.

L'esecuzione dei lavori e servizi di cui ai singoli Contratti Specifici dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

L'ADERENTE, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di ANTHEA, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti e secondo quanto prescritto dall'Accordo Descrittivo e Prestazionale e dagli altri documenti tecnici facenti parte dell'Accordo.

Articolo 9 — Ipotesi di suddivisione dei contratti specifici.

Le prestazioni ed i servizi oggetto dell'accordo quadro possono riassumersi, in modo indicativo non esaustivo, come appresso, salvo più precise indicazioni desumibili dal capitolato tecnico e da quelle che potranno essere impartite dalla Direzione dell'Esecuzione indicata da ANTHEA.

N.B. Si precisa che le articolazioni quali-quantitative sotto riportate hanno una natura del tutto indicativa e potranno subire modifiche, anche significative, sia sotto il profilo della natura, della dislocazione territoriale e dell'entità delle prestazioni elencate. Resta invece fermo l'importo massimo complessivo totale annuo che non potrà essere aumentato (fatte salve le facoltà di proroga e di altra natura previste dal presente disciplinare). Detti importi, invece, potranno subire riduzioni, anche significative, in ragione delle effettive esigenze ed alle effettive risorse assegnate dai Comuni soci beneficiari del servizio;

Le prestazioni saranno dislocate sui territori dei Comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Bellaria Igea Marina e sono suddivise nei seguenti lotti autonomi di affidamento. Le stesse potranno svolgersi con attivazione parallela su diverse aree, secondo le indicazioni di ANTHEA.

LOTTO A) COMUNE DI RIMINI

- Servizio taglio erba;
- Servizio spalcatura alberature;
- Servizio diserbi stradali urbani;
- Servizio cigli strade extraurbane;
- Servizio potatura siepi;
- Servizio taglio erba cimiteri;
- Manutenzione piccoli giardini e aree boschive;
- Manutenzione bosco "IN.CAL.SYSTEM";
- Diserbo Manuale aiuole lungomare;
- Servizio Potatura alberi;
- Servizio abbattimento alberi
- Manutenzione giochi e arredi in legno;

Importo presunto annuo= € 1.150.000/anno (compreso oneri sicurezza)

Importo presunto su base biennale (termine ordinario) = € 2.300.000/biennio

Importo presunto su base quadriennale (termine max prorogabile) =€ 4.600.000/quadriennio

LOTTO B) COMUNE DI S.ARCANGELO DI ROMAGNA

- Servizio taglio erba;
- Servizi vari;

Importo presunto annuo= € 200.000/anno (compreso oneri sicurezza)

Importo presunto su base biennale (termine ordinario) = € 400.000/biennio

Importo presunto su base quadriennale (termine max prorogabile) = € 800.000/quadriennio

LOTTO C) COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA

- Servizio taglio erba;
- Servizi vari;
- Servizio potature;

Importo presunto annuo= € 185.000/anno (compreso oneri sicurezza)

Importo presunto su base biennale (termine ordinario) = € 370.000/biennio

Importo presunto su base quadriennale (termine max prorogabile) = € 740.000/quadriennio

Articolo 10 — Cauzione provvisoria e definitiva.

All'ADERENTE al presente Accordo Quadro viene richiesto alternativamente di prorogare la durata della garanzia provvisoria **del 2%** presentata in sede di offerta per l'intera durata dell'accordo quadro (comprensiva della potenziale proroga) ovvero, di presentare nuova cauzione provvisoria aventi medesimi requisiti ma di durata pari all'accordo quadro (comprensiva dell'eventuale proroga) ed una entità assicurata pari all'importo presunto del lotto di maggiore entità (indicato dall' art. 7 dell'Capitolato Descrittivo e Prestazionale) moltiplicato per 4 anni (4.600.000 €).

Tale cauzione dovrà garantire ANTHEA nel caso in cui l'ADERENTE dell'accordo quadro si rifiuti di sottoscrivere i contratti specifici in forza degli obblighi scaturenti dal presente capitolato prestazionale entro 30 giorni dal formale invito.

L'importo garantito della cauzione provvisoria come sopra determinata potrà essere ridotta in ragione di un quarto (1/4) allo scadere di ogni anno di validità dell'accordo.

Al momento dell'affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro l'ADERENTE dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. riferiti agli stessi contratti specifici. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 113. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei contratti specifici e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall'accordo quadro. ANTHEA può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di ANTHEA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, da ANTHEA.

Articolo 11 — Tracciabilità dei flussi finanziari.

Nei Contratti Attuativi stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro e negli eventuali subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.

ANTHEA procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo Quadro fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente ANTHEA e la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 12 — Rinvio al Capitolato Descrittivo e Prestazionale.

Per quanto attiene agli aspetti di seguito elencati si farà riferimento a quanto prescritto nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale:

- Subappalto.
- Cessione del contratto.
- Imposte e oneri fiscali.
- Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, responsabile del servizio.

- Fallimento dell'appaltatore.
- Riduzione delle garanzie.
- Assicurazioni a carico dell'impresa.
- Obblighi a carico dell'impresa sotto il profilo contrattuale, assicurativo contributivo e della sicurezza.
- Oneri a carico dell'impresa.
- Documentazione.
- Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'accordo quadro.
- Consegna ed avvio del servizio.
- Lavoro notturno e festivo.
- Sospensioni del servizio.
- Programma di massima e programma esecutivo – cronoprogramma.
- Norme per la misurazione e valutazione delle opere.
- Elenco dei prezzi unitari.
- Forniture a piè d'opera.
- Lavorazioni eventuali non previste – nuovi prezzi.
- Descrizione delle prestazioni e degli standard manutentivi – prescrizioni comuni a tutti i servizi erogati.
- Adempimenti accessori.
- Nota sugli Allegati.
- Definizione di "zona di lavorazione".
- Uso del logo aziendale.
- Dispositivi satellitari per il tracciamento tramite GPS.
- Pagamenti in acconto.
- Conto finale e pagamenti a saldo.
- Percentuale di interesse per ritardato pagamento.
- Revisione prezzi.
- Direzione dell'esecuzione del contratto e ordini di servizio.
- Condotta del servizio da parte dell'appaltatore e Responsabilità tecnica.
- Clausola sociale.
- Ultimazione del servizio.
- Certificato di conformità (regolare esecuzione del servizio).
- Rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Norme generali di sicurezza ed igiene.
- Danni a cose e persone.
- Penali.
- Risoluzione dell'accordo quadro.
- Recesso dall'accordo quadro e dai contratti derivanti.
- Transazioni.
- Domicilio.
- Accesso agli atti dell'accordo quadro e degli appalti specifici.

- Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

13. Foro competente.

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo Quadro le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Rimini.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANTHEA S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante